

Delibera n. 78/2017

**Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)".**

L'Autorità, nella sua riunione del 31 maggio 2017

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*" e, in particolare:
- l'articolo 37, comma 8, ai sensi del quale l'Autorità "*ha il potere di chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole, fissato dall'organismo di regolazione, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'organismo di regolazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non può superare due settimane addizionali. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato*";
  - l'articolo 37, comma 14, lettera c), che prevede che, qualora i destinatari di una richiesta "*non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito*", l'Autorità "*provvede ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000*";
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
- VISTA** la delibera n. 127/2016 dell'8 novembre 2016, con la quale l'Autorità avviava un'indagine conoscitiva finalizzata ad analizzare l'impatto dell'introduzione di modalità innovative di esercizio dei treni sul mercato retail dei servizi di trasporto passeggeri rientranti nel segmento di mercato c.d. "*Open Access Premium*", fissando il termine per la conclusione del procedimento al 31 maggio 2017;

## VISTE

- la nota prot. n. 2008/2017, del 31 marzo 2017, con la quale l’Autorità chiedeva a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) una serie di informazioni inerenti all’indagine conoscitiva avviata con la sopra citata delibera n. 127/2016;
- la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 2787/2017, del 2 maggio 2017, con la quale RFI rispondeva alla suddetta richiesta di informazioni dell’Autorità;
- la nota prot. n. 3099/2017, del 12 maggio 2017, con la quale l’Autorità, ritenendo incompleto e non esauriente il contenuto della risposta di RFI, chiedeva ragione delle carenze informative e sollecitava l’integrazione delle informazioni richieste;
- la nota prot. ART n. 3272/2017, del 19 maggio 2017, con la quale RFI riscontrava il suddetto sollecito dell’Autorità;
- le note prot. 3109/2017 del 12 maggio 2017 e prot. 3275/2017 del 19 maggio 2017, di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito: NTV);

## CONSIDERATO

che, sulla base delle informazioni giunte a conoscenza dell’Autorità con le sopracitate note di NTV, mediante i mezzi di comunicazione, o comunque in suo possesso, emergono carenze con riferimento alle informazioni fornite da RFI, nelle note di risposta all’Autorità, in relazione: (i) ai lavori di potenziamento dedicati ai binari programmati di ricevimento dei treni in doppia composizione nella stazione di Napoli Centrale (binari 18 e 19), non menzionandosi in particolare la modifica al segnalamento di partenza e il conseguente aumento di capacità del marciapiede a servizio dei binari 18 e 19; (ii) all’incremento di velocità massima nelle linee, segnatamente oltre i 300 km/h;

## RITENUTO

pertanto che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di RFI, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 37, commi 8 e 14, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 2015;

Su proposta del Segretario generale

## DELIBERA

1. l’avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 37, commi 8 e 14, lett. c), del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a euro 250.000 (duecentocinquantamila/00), ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 31 maggio 2017

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi